



PROTOCOLLO DI INTESA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

CONFINDUSTRIA

Tra

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA (di seguito denominato MIUR)
E LA CONFINDUSTRIA**

VISTA la legge 15 marzo 1977, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare l'art.21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 477, contenente norme relative all'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica;

VISTO il D.P.R. del 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il D.P.R. 11 aprile 2003, n. 319 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca", modificativo del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477, contenente norme relative all'organizzazione del Ministero dell'Università e del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione la Ricerca Scientifica e tecnologica ; modificativo del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477 e del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e successivi decreti applicativi;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, di "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" ed il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTE le conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona 23 e 24 marzo 2000 sull'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza;

VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente;

VISTE le Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Copenhagen del 12 e 13 dicembre 2002 sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e formazione;

VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore Cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano ;

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTI i precedenti protocolli sottoscritti il 18 luglio 1990, il 19 aprile 1994, il 16 marzo 1998 e il 24 luglio 2002;

premesse che:

- il MIUR è impegnato in un complesso processo di innovazione e riordino dei propri assetti organizzativi e istituzionali nonché del sistema educativo e formativo per sostenere e potenziare il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione, sia a livello nazionale che di unione europea, nell'ambito della "società della conoscenza"; ed in particolare:
 - il D.P.R. 11 aprile 2003, n.319 ha regolamentato l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sia a livello centrale che periferico;
 - la legge 28 marzo 2003 n.53 ha recepito e messo a sistema i principi e i profili di un'istruzione e formazione di qualità, in grado di garantire a tutti il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il 18°anno d'età e una forte integrazione tra le politiche educative e quelle del lavoro;
 - la legge Biagi - legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 - in materia di occupazione e mercato del lavoro ha aperto scenari nuovi sul piano delle opportunità formative a tutte le istituzioni scolastiche e formative.
- la CONFINDUSTRIA consapevole dell'importanza che assume la formazione quale fattore di crescita complessiva del Paese e la competitività delle imprese, intende contribuire al miglioramento della qualità dell'istruzione attraverso un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico-produttivo del Paese;
- il MIUR e la CONFINDUSTRIA da tempo collaborano attivamente in maniera organica e sistematica a sostegno dello sviluppo del capitale umano, quale risorsa strategica sulla quale investire al fine di coniugare coesione sociale, competitività, formazione di più alto profilo, opportunità occupazionali, migliore qualità della vita;

- il MIUR e la CONFINDUSTRIA intendono promuovere e sostenere un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole e le università con il sistema produttivo del Paese. Le linee caratterizzanti del piano mirano ad accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico, le competenze professionali delle persone lungo tutto l'arco della vita. Gli obiettivi operativi sono finalizzati a rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione richiesto dagli standard europei, a formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro;
- i processi di riforma e le innovazioni in atto, in ambito scolastico e formativo, suggeriscono di adottare un nuovo protocollo d'intesa, che recepisca in termini più moderni ed efficaci i raccordi e le interazioni tra il sistema dell'istruzione e il sistema produttivo.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il MIUR e la Confindustria - di seguito per brevità denominati "le parti" - si impegnano a programmare e promuovere iniziative e interventi di consultazione e di raccordo permanenti per il monitoraggio, la valutazione e la verifica degli output del sistema formativo, per favorire l'integrazione tra i sistemi d'istruzione, formazione e mondo della produzione e del lavoro, l'innalzamento della qualità dell'istruzione e formazione, la ricerca e l'innovazione nei vari settori del sistema scolastico, la competitività delle imprese, la promozione della cittadinanza attiva e dell'occupabilità sostenibile per i giovani.

A tal fine le parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, ricercano e sperimentano, d'intesa, modelli, percorsi, progetti, metodologie che consentano un raccordo organico e funzionale con l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo della scuola e dell'università, nelle dimensioni sia locale che europea e internazionale.

Art. 2

Nell'ambito delle finalità di collaborazione di cui all'art.1, le parti stabiliscono di dare priorità agli interventi a sostegno dei processi di riforma previsti dalla legge n.53/03 e relative norme attuative, alle collaborazioni tra scuole, università e imprese, in particolare nel Mezzogiorno, con specifico riguardo alle seguenti aree:

- qualità del servizio scolastico,
- valutazione riferita al sistema dell'istruzione in tutte le sue articolazioni, ivi compresa l'educazione permanente;
- supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- offerta formativa e personalizzazione dei piani di studio;
- orientamento;
- innalzamento del livello delle competenze scientifiche e tecnologiche;

- educazione permanente degli adulti e, in particolare, la formazione continua dei lavoratori;
- percorsi di alternanza scuola – lavoro;
- istruzione e formazione tecnica superiore;
- incremento dell’offerta di stage e tirocini formativi da parte delle imprese;
- formazione del personale della scuola e delle università, con particolare riguardo alle nuove tecnologie, all’innovazione didattica e alla progettazione formativa, per la costruzione di un “sistema” di formazione e aggiornamento permanente in servizio;
- internazionalizzazione dell’istruzione scolastica e universitaria;
- sviluppo delle nuove tecnologie educative, con particolare riferimento all’ambiente e-learning;
- coinvolgimento delle scuole paritarie e delle università non statali legalmente riconosciute al raggiungimento di alti profili formativi;
- certificazione delle competenze acquisite in ambiente formale, non formale e informale.

Art.3

Le parti si impegnano a coinvolgere le rispettive strutture centrali e periferiche. Nella realizzazione delle iniziative comuni, di cui al presente protocollo, saranno coinvolti, per le rispettive competenze, Regioni ed Enti Locali.

Art. 4

Le parti, consapevoli che la Rete Qualità assume un’importanza strategica rilevante ai fini dell’acquisizione, da parte delle scuole, di una cultura progettuale, professionale e organizzativa capace di garantire il miglioramento continuo del servizio e i risultati di apprendimento da parte degli studenti, convengono sull’esigenza che tale Rete vada adeguatamente sostenuta e potenziata.

Accanto ai Poli tradizionali (Milano, Padova, Mantova, Vicenza, Roma, Napoli) cui compete il ruolo di “*Laboratori per lo sviluppo della qualità nelle scuole*”, in ogni regione sarà incentivato il funzionamento di *Centri regionali*, istituiti per promuovere la cultura della Qualità, quale base del buon funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche.

Art.5

Nella considerazione che il confronto con i sistemi educativi e formativi di altri paesi costituisce prerequisito di base per il miglioramento della qualità dell’istruzione e di un’efficace formazione del capitale umano, le parti si impegnano a programmare e sviluppare azioni rivolte a facilitare lo scambio di esperienze e la mobilità sia degli studenti che dei docenti. Si impegnano, inoltre, attraverso una comunicazione mirata, ad attrarre presso le università i migliori studenti, docenti e ricercatori stranieri, in particolare provenienti dai paesi che garantiscono maggiore interesse per l’export italiano.

Art.6

Per contrastare e ridurre la dispersione scolastica, obiettivo prioritario anche in ambito europeo, e garantire un più efficace raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, le parti convengono di realizzare iniziative dirette a:

- favorire il coordinamento tra i soggetti istituzionalmente competenti nel settore dell'orientamento;
- mettere a disposizione degli studenti e dei docenti strumenti orientativi, informativi e formativi sulla valutazione e autovalutazione delle competenze e abilità, sui percorsi formativi con particolare riferimento a quelli scientifici e tecnologici, sul mercato del lavoro e delle professioni;
- definire e sperimentare un sistema di crediti formativi personali da spendere negli itinerari scolastici e formativi, nonché di transizione tra istruzione e mondo della produzione e del lavoro;
- favorire la diffusione dei tirocini di orientamento nella scuola e nell'università, nonché le esperienze di alternanza scuola-lavoro;
- contribuire alla individuazione delle competenze specifiche, indispensabili per la formazione della persona ed ai fini dell'occupazione;
- favorire la concertazione e definizione di percorsi di orientamento, ri-orientamento e riqualificazione in ogni fase di transizione, ogni volta si renda necessario assumere decisioni di particolare importanza.

Art.7

Le Parti, per dare attuazione all'art. 4 della legge n. 53/2003, si impegnano a svolgere azioni programmate e congiunte volte a diffondere e valorizzare l'alternanza scuola-lavoro, quale metodologia di apprendimento in grado di rispondere ai bisogni formativi e alle diverse esigenze cognitive degli studenti. Tali iniziative intendono favorire l'orientamento degli studenti e promuovere l'acquisizione di conoscenze competenze e abilità, a partire da esperienze concrete realizzate a contatto con le realtà produttive.

Art. 8

Le Parti si impegnano a promuovere, sostenere e incentivare lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore attraverso interventi pluriennali, intesi tra l'altro, a favorire la costituzione di Poli formativi di eccellenza, strettamente collegati con le strutture e le realtà della ricerca scientifica e tecnologica. Gli interventi saranno rivolti a potenziare la formazione e l'occupabilità dei giovani, la formazione continua degli adulti, la crescita del capitale umano e ad incrementare le capacità di interpretare e gestire l'innovazione da parte delle imprese, soprattutto medie e piccole, nei contesti locale, nazionale ed internazionale.

Art. 9

Le parti, consapevoli che la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie rappresentano un importante strumento di diffusione e innovazione didattica in grado, tra l'altro, di facilitare e migliorare i processi di apprendimento e autoapprendimento, nonché una

competenza basilare per lo svolgimento di qualsiasi professione, programmano di promuovere iniziative per la diffusione delle tecnologie in tutti gli ambiti formativi e in particolare in quello scolastico.

Art.10

Le parti si impegnano a valorizzare la presenza nelle scuole degli studenti stranieri per facilitarne la crescita culturale e professionale. Le parti si impegnano altresì a realizzare iniziative atte a sostenere l'inserimento e l'integrazione nella scuola dei soggetti più deboli.

Art. 11

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la pianificazione strategica delle attività relative ai settori dell'istruzione e dell'università, sono costituiti, con decreto del Ministro:

1. un Comitato di coordinamento composto, per il MIUR, dal Ministro, dal Capo di Gabinetto, dai Capi dipartimento, e, per la Confindustria, dal Vice Presidente per Education e dal Direttore del Nucleo Formazione e Scuola;
2. un Comitato Tecnico per l'istruzione, composto da 8 rappresentanti della Confindustria e 8 rappresentanti del MIUR;
3. un Comitato Tecnico per l'Università, costituito da 6 rappresentanti della Confindustria e 6 rappresentanti del MIUR.

Presso ciascun Comitato opera una Segreteria Tecnica a cura degli uffici dei Capi Dipartimento per l'istruzione e l'università.

Il Comitato di coordinamento istituisce tavoli di confronto, costituiti da entrambe le rappresentanze, per progettare e approfondire iniziative, interventi e strategie con valenza generale e trasversale, su indicazioni del Ministro.

I Comitati Tecnici sono presieduti dal Sottosegretario delegato o, in sua assenza, dal Capo dipartimento, competente per materia.

I Comitati possono operare congiuntamente ovvero attraverso gruppi di lavoro o organismi di confronto costituiti da entrambe le rappresentanze.

Per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, potranno essere chiamati a partecipare agli incontri, di volta in volta, esperti anche stranieri.

Il presente Protocollo ha validità di quattro anni a decorrere dalla data di stipula.

Roma, 21 settembre 2004

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Letizia Moratti

Il Vice Presidente
per l'Education

Gianfelice Rocca